

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Regione Calabria

Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4, recante “Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 35/2012

(Sicurezza pubblica - Tracciabilità dei flussi finanziari contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista' - Obbligo di impiego di conto corrente unico e dedicato - Sovrapposizione e potenziale contrasto con la legge statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4, sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. La norma regionale impugnata, che si colloca nell'ambito di una globale strategia di contrasto all'illegalità in Calabria, stabilisce, quale misura contro i rischi di infiltrazione "ndranghetista", che chiunque riceva ed utilizzi finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000 debba impiegare un conto corrente unico e dedicato a tali operazioni, in conformità e secondo le procedure previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La disposizione è invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza in quanto persegue la finalità di prevenzione dei reati e dei rischi connessi all'infiltrazione della criminalità organizzata, applicando una tecnica elaborata dalla legislazione statale proprio nel campo materiale già selezionato dalla normativa dello Stato.

In proposito, la Corte ha chiarito che «la promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell'ambito dell'organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2001; da ultimo, sentenza n. 325 del 2011)».

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione Calabria

Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria"

Corte Costituzionale, sentenza n. 34/2012

(Sicurezza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Calabria n. 7/2011, per violazione della competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, nella materia "ordine pubblico e sicurezza". La norma censurata, istituendo l'Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali e disciplinando le modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati, costituisce una sovrapposizione rispetto alla disciplina statale concernente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", violando così la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 recante "Polizia locale e politiche di sicurezza urbana".

Corte Costituzionale, sentenza n. 35/2011

(Sicurezza pubblica - Compiti e funzioni della Polizia locale - Appartenenti alla Polizia locale dei comuni e delle province - Attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e delle relative qualifiche di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferite ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia locale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia locale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di giurisdizione penale - Illegittimità costituzionale)

(Sicurezza pubblica - Compiti e funzioni della Polizia locale - Previsione di intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, con comunicazione al Prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in

servizio armato - Contrasto con la legge statale sull'ordinamento della polizia municipale con violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*)

(Sicurezza pubblica - Requisiti per l'ammissione ai concorsi per posti di Polizia locale e per l'esercizio delle relative funzioni - Necessità dello specifico requisito di "non essere in possesso dello status di obiettore di coscienza" - Formulazione contraddittoria della censura con evocazione di parametro costituzionale comunque inconferente - Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale)

(Sicurezza pubblica - Uniformi della Polizia locale - Previsione di colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla Polizia di Stato - Formulazione contraddittoria della censura - Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale)

(Sicurezza pubblica - Numero telefonico unico regionale per il pronto intervento della Polizia Locale - Contrasto con la normativa comunitaria relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che prevede il numero di emergenza unico europeo "112" e attribuisce all'autorità nazionale la regolamentazione dei numeri di emergenza nazionali - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(*Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 2, lett. c) e q) e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l'allegato A, 20; 21, con l'allegato E; 22, con l'allegato D e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 4, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri*)

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, l'art. 4, comma 2, lett. c) della legge della regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 che prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano "funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali, Ispettori di polizia locale, a seguito della nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale e di agente di polizia giudiziaria, riferita agli assistenti - Istruttori e agli Agenti di polizia locale". La norma, infatti, esorbita dall'ambito delle competenze legislative regionali, disponendo in materia di giurisdizione penale, demandata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione.

La Corte Costituzionale giudica, inoltre, costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 2, lettera q), e 4, che prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in

servizio armato. Il comma 4, del medesimo art. 4 descrive, poi, l'attività oggetto delle intese prevedendo che la polizia locale è chiamata a esercitare, "nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza, funzioni di tutela della sicurezza urbana [...] e della salvaguardia della vita delle persone residenti nel territorio [...]", attività che si colloca nell'ambito della materia di ordine pubblico e sicurezza che, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, attiene "alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico".

In tal modo, l'art. 4, commi 2, lettera q) e 4, nella parte oggetto di censura, viola la legge n. 65/1986 e, conseguentemente, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera d); 19, con l'allegato A, 20; 21, con l'allegato E; 22, con l'allegato D, della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, sollevate in riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della suddetta legge, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale".

Corte Costituzionale, sentenza n. 167/2010

(Sicurezza pubblica - Promozione, da parte della Regione, dello "sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere" - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Esclusione - Non fondatezza della questione)

(Sicurezza pubblica - Promozione e sostegno finanziario, da parte della Regione, del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Sicurezza pubblica - Attribuzione alla polizia locale del compito di presidiare il territorio per garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento - Disciplina di forme di collaborazione con le forze della polizia dello Stato in contrasto con la competenza esclusiva statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Illegittimità costituzionale).

(Sicurezza pubblica - Istituzione e regolamentazione, da parte di Comuni, di corpi di polizia locale, secondo i principi organizzativi contenuti nella legge regionale - Invasione della sfera di competenza statutaria o regolamentare dei Comuni - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Sicurezza pubblica - Qualificazione degli agenti, degli ispettori e dei commissari della polizia locale, rispettivamente, quali agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ed esclusione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale - Illegittimità costituzionale).

(Sicurezza pubblica - Dotazione di armamento per il personale di polizia locale, secondo quanto previsto dalla normativa statale - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di armi, munizioni ed esplosivi - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Sicurezza pubblica - Espletamento, da parte degli addetti alla polizia locale, con dotazione di armi, dei servizi di vigilanza, di protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, nonché quelli notturni e di pronto intervento - Indebito intervento normativo diretto a disciplinare casi e modi di uso delle armi - Invasione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "armi, munizioni ed esplosivi" - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1 lettera h), 5, comma 1, 8, comma 6, 10, 15, comma 1, 18, commi 1 e 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

Con la legge in esame la Regione Friuli-Venezia Giulia interviene per ridefinire il quadro ordinamentale di riferimento rappresentato dalla legge regionale n. 62/1988 "Norme in materia di polizia locale", emanata per dare attuazione in ambito regionale ai principi contenuti nella legge n. 65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale". Lo statuto di autonomia, articolo 5, comma 1, punto 13 aveva riconosciuto alla regione potestà legislativa concorrente nella materia della "polizia locale". Con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa esclusiva in ordine alla polizia amministrativa locale, è stata estesa anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia (ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001) la competenza legislativa esclusiva in tale materia, sia pure nei limiti della competenza statale in materia ordine pubblico e sicurezza che, non essendo state attribuite alla competenza legislativa regionale esclusiva o concorrente ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia, limitano la suddetta potestà legislativa regionale. La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2009 nella parte in cui stabilisce che «nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la

polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento». I giudici costituzionali hanno al riguardo affermato che le «auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, sulla falsariga di quanto ad esempio prevede il d.P.C.M. 12 settembre 2000 [...] non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa» (cfr. sentenza n. 134 del 2004; sentenze n. 10 del 2008, n. 322 del 2006, n. 429 del 2004). La norma regionale censurata, disciplinando non solo le modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma anche le forme di collaborazione con le forze della polizia dello Stato, invade la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione). La Corte Costituzionale sottolinea, poi, che l'art. 118, terzo comma, della Costituzione demanda alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza e forme di collaborazione fra forze di polizia municipale e forze di polizia di Stato.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, l'art. 15, comma 1 che prevede che «Gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria». La norma regionale censurata, provvedendo ad attribuire agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, infatti, invade la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale.

È fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18, comma 4, nella parte in cui dispone che «in conformità a quanto previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento». La disposizione regionale, individuando esplicitamente ed autonomamente taluni servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono portare le armi, interviene a disciplinare casi e modi di uso delle armi e, pertanto, invade la competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h), dell'art. 5, comma 1, dell'articolo 10 e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2009 promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 recante “Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 223/2010

(Circolazione stradale - Apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale - Divieto dell'uso repressivo - Previsione della distanza obbligatoria di quattro chilometri tra la segnalazione e l'autovelox - *Vulnus* alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di circolazione stradale - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 10/2009 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza della circolazione stradale, delle norme della legge della Regione Campania n. 10/2009 che disciplinano l'uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale.

Secondo la Consulta le suddette disposizioni, nel regolamentare l'uso dei dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (autovelox) stabiliti dal nuovo codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992, si pongono in contrasto con il decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno del 15 agosto 2007 recante disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione e, pertanto, violano l'art. 117, comma 2, lett. h) ed l), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 104/2010

(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo – Obbligo a carico delle Forze di polizia di trasmettere alla Giunta regionale l'elenco degli infortuni verificatisi nell'anno, nonché del compito di controllare, vigilare e irrogare sanzioni in relazione all'osservanza della legge regionale – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché di ordine pubblico e sicurezza - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Secondo la Corte Costituzionale la disciplina introdotta dagli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge regionale n. 22/2009 non viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato poiché non pone a carico delle Forze di Polizia compiti o attribuzioni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale n. 363 del 2003 sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. In particolare, l'art. 3, comma 4, ispirato ad un principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, si limita a richiedere alle Forze di Polizia una mera trasmissione di dati già acquisiti nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche. Quanto ai compiti di controllo, vigilanza e irrogazione delle sanzioni, essi trovano fondamento nella menzionata legge statale che consente di ritenere estesi i compiti di controllo e sanzionatori ivi previsti alle prescrizioni adottate dalle Regioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti. Inoltre, la sostanziale rispondenza delle norme regionali alle previsioni della legge statale di riferimento travolge automaticamente anche la censura di violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. La Corte Costituzionale si è già pronunciata, in passato, sull'esclusione di un *vulnus* delle competenze statali nel caso di semplice acquisizione di informazioni, trattandosi di strumento con il quale si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni finalizzata a garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali quanto regionali.

La Corte Costituzionale, pertanto, dichiara non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettere g) e h), della Costituzione, delle norme che prevedono l'obbligo per le Forze di Polizia di trasmettere alla Giunta regionale, al termine della stagione sciistica annuale, l'elenco degli infortuni verificatisi e demandano il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale e l'irrogazione delle relative sanzioni alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, oltre che ai corpi di polizia locali (in riferimento alle censure di violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, secondo cui «le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale», cfr. sentenze n. 10/2008, n. 322/2006 e n. 134/2004; riguardo alle forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato, e che non possano essere «disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa», ma debbano «trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati», cfr. le citate sentenze n. 322/2006 e n. 429/2004; sulla semplice acquisizione di informazioni, trattandosi di strumento con il quale si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali, che non rappresenta *vulnus* delle competenze statali cfr. sentenza n. 327/2003).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

